

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 514 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Disposizioni in materia di dotazioni organiche ed assunzione del personale del servizio sanitario regionale.**

**VISTO** il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 – e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Finanziaria dello Stato 2005 n. 311 del 31/12/2004;

**VISTI** in particolare all'art. 1:

- il comma 5 che definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;
- il comma 173 che rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e Regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo alle Regioni inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;
- i commi 174, 175 e 176 sull'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e sull'adozione da parte del Presidente della Regione dei necessari provvedimenti di ripianamento ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- il comma 180 che prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico – una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano – la necessità di elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario regionale;

**VISTA**

l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge 311/2004 pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – di seguito denominate Aziende sanitarie pubbliche -, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula – in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 – con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

**VISTI**

- l'art. 1, comma 98, della L 311/04 e l'art. 1, comma 198 della L n. 266/05 che definiscono il livello massimo della spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2007-2008;
- l'art. 30 della L 248/06 che ha previsto che in caso di mancato conseguimento della riduzione del costo quantificato dalle precitate norme, alle Aziende sanitarie è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

**PRESO ATTO** del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

**VISTA** la legge Finanziaria dello Stato 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006, che all'art. 1, comma 565, prevede le seguenti norme in materia di personale del SSN:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

## **CONSIDERATO**

che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazioni di equilibrio economico-finanziario;

## **VISTI e RICHIAMATI**

gli atti e i provvedimenti amministrativi e legislativi adottati per avviare il risanamento economico finanziario del settore;

## **CONSIDERATO**

- che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette – attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l'anno 2009 il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- che in data 13 marzo 2007 è stato sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Campania l'Accordo tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004;

## **ATTESO**

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato il "Piano di Rientro" con il relativo Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 311/2004;
- che per la progressiva erogazione delle risorse finanziarie specificatamente destinate nell'Accordo di cui sopra alla Regione Campania è necessario rispettare i tempi nell'approvazione degli atti ivi previsti;

## **CONSIDERATO:**

- che, in questo quadro, anticipato in Campania dalla DGRC n. 1843/05, diventa fondamentale, insieme alle altre numerose iniziative già adottate dalla Regione, il controllo della spesa per il personale;
- che Il Piano di rientro individua, come indicatori con cui il Ministero dell'Economia e della Salute valuteranno il raggiungimento degli obiettivi al fine dello sblocco delle risorse integrative ed aggiuntive, le misure di contenimento dei costi sul personale che di seguito si riportano:

a. fermo restando quanto previsto per gli anni 2006 e 2008 dalla DGR 1843/05, secondo cui le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità interna, devono contenersi entro percentuali non superiori, per il personale infermieristico al 50 per cento all'anno delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente e del 25% per il restante personale, viene stabilito:

1. per l'anno 2007 il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, nella misura , per il personale infermieristico del 75 delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente e del 90 per cento per il restante personale;
2. per gli anni 2007, 2008 e 2009 il blocco totale delle assunzioni di personale a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile.

b. l'obbligo per le Aziende sanitarie, che vi provvedono entro il 30 aprile 2007, della rideterminazione della consistenza organica del personale secondo le previsioni dell'art. 1 comma 565 della legge finanziaria

27 dicembre 2006, n.296 e la conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in coerenza sia con la riduzione della predetta consistenza organica che del blocco delle assunzioni di cui alla lettera a.

c. Inoltre al fine di rendere operative le misure previste dalla DGRC 1843/05 e cioè applicare, senza eccezioni:

- le misure massime di lavoro straordinario annuo consentite dai CCNL;
- contenimento delle prestazioni che prevedono indennità accessorie ai casi di effettiva necessità aziendale;
- limitazione nell'assegnazione dei nuovi incarichi di struttura complessa;

è stata analizzata nel dettaglio, Azienda per Azienda, la situazione specifica con ricostruzione dell'ammontare dei singoli fondi e la retribuzione unitaria media per singola categoria. E' stato poi predisposto un piano per ridurre entro il 30.6.07 al livello medio regionale sia i fondi che le retribuzioni unitarie delle aziende che superano tale importo;

## ATTESO

che gli effetti complessivi degli interventi descritti in rapporto agli obiettivi di riduzione dei costi tendenziali sono riportati sinteticamente nella tabella che segue

	<b>Modalità riduzione costi</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Intervento 2.a	Blocco turn-over anno 2007.	147	226	228
Intervento 2.b	Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa in linea con la riduzione della consistenze organiche.	16	18	20
Intervento 2.c	Riallineamento risorse competenze accessorie alla media regionale.	66	68	70
<b>Totale interventi (in mln di €)</b>		<b>229</b>	<b>312</b>	<b>318</b>

## RITENUTO

di dover impartire precise direttive alle Aziende Sanitarie al fine di indicare a ciascuna di esse i rispettivi obiettivi sui singoli interventi e precisamente:

### per Intervento 2.a. Limitazione del turn-over

tutte le aziende sanitarie ( comprese quindi le aziende universitarie e l'IRCCS Pascale) devono attuare:

- per l'anno 2007 il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, nella misura , per il personale infermieristico del 75 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente e del 90 per cento per il restante personale;
- per l'anno 2008 il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, nella misura , per il personale infermieristico del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente e del 75 per cento per il restante personale;
- per gli anni 2007, 2008 e 2009 il blocco totale delle assunzioni di personale a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile;

**per Intervento 2.b e 2c - Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa in linea con la riduzione della consistenze organiche e Riallineamento delle risorse per le competenze accessorie della dirigenza e del comparto alla media regionale -**

Sulla base delle disposizioni di cui dell'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007, tutte le aziende sanitarie (comprese quindi le aziende universitarie e l'IRCCS Pascale) devono rideterminare entro il 30 aprile 2007 la consistenza organica del personale fissandola al valore numerico del personale in servizio al 31.12.2006, incrementata dei posti per i quali alla data del 31.12.06 sia stata espletata almeno una delle prove di eventuali concorsi pubblici regolarmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente rideterminazione in riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in misura tale da conseguire comunque i risparmi, riferiti al costo del personale dell'anno 2005, non inferiori ai valori riportati per ogni singola Azienda nella Tabella 1 che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

#### **TENUTO**

conto che in linea con le motivazioni sopra esposte, in particolare per quanto riguarda il blocco parziale del turn over, è stato introdotto nella legge finanziaria regionale per l'anno 2007, (LR n. 1/07), l'articolo 21 che detta precise modalità, in particolare una specifica preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, prima che le singole Aziende possano procedere autonomamente alla indizione dei concorsi.

#### **RITENUTO**

che i posti resisi vacanti in seguito alle cessazioni dal servizio che non rientrano nel blocco delle assunzioni pari rispettivamente:

- per il 2007, al 25% per il personale infermieristico e al 10% per il restante personale
- per il 2008, al 50% per il personale infermieristico e al 25% per il restante personale

debbano essere prioritariamente utilizzati per trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, commi 519 e 529 della L n. 296/06;

**RITENUTO** che per la stabilizzazione del personale precario di cui sopra sia necessaria l'approvazione di una specifica disciplina legislativa regionale in linea con i principi desumibili dalla citata L n. 296/06 per la quale la Giunta, con separato atto, presenterà al Consiglio apposito disegno di legge, previa attivazione di un tavolo di confronto con le OO.SS.;

#### **CONSIDERATO:**

- che sulla base delle norme e delle disposizioni citate si ritiene opportuno far divieto alle Aziende Sanitarie di assumere nuovo personale a tempo determinato e bandire nuovi concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato prima:
  - a. di aver attuato processi di riordino e di accorpamento di strutture e/o trasferimento ed unificazione di funzioni, come previsto dalla DGRC n. 3513/01, dall'art. 13 – comma 4 – della L 405/01, dall'art. 19 – comma 1 – della L. 448/01 (finanziaria 2001), dall'art. 21, comma 2, della LR n. 1/07;
  - b. di aver riassorbito il personale precario;
- che è fatto divieto comunque alle Aziende Sanitarie Regionali di pubblicare nuovi concorsi prima di aver acquisito motivato parere positivo con delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, della citata LR n. 1/07;
- che risulta opportuno che i Direttori Generali delle Aziende sanitarie revochino tutti i concorsi e gli avvisi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC sia nell'anno 2006 che 2007 e per i quali alla data del 31.12.06 non sia stata espletata almeno una delle prove concorsuali, e che attivino una nuova istruttoria secondo le modalità previste dall' articolo 21 della Legge Regionale n. 1/07.
- che con il presente atto si intendono abrogate le precedenti disposizioni in materia e si dichiarano nulli tutti i provvedimenti assunti dalle aziende sanitarie regionali in difformità alle presenti direttive;

#### **VISTE**

la L n. 311/04;

la L n. 266/05;  
la DGRC n. 1843/05;  
la L n. 248/06;  
la L n. 296/06;  
la LR n. 1/07;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 296/06 e all'Accordo sul Piano di rientro di cui alla DGRC n. 460 del 20 Marzo 2007, le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti dal personale in servizio al 31 dicembre 2006, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso in cui è stata sostenuta almeno una prova di esame;
2. E' fatto divieto con effetto immediato alle Aziende sanitarie regionali, di assumere personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, comprese altre forme di lavoro flessibile per gli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Tutte le aziende sanitarie regionali ( comprese quindi le aziende universitarie e l'IRCCS Pascale) devono attuare:
  - a. per l'anno 2007 il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, nella misura , per il personale infermieristico del 75 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente e del 90 per cento per il restante personale;
  - b. per l'anno 2008 il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, nella misura , per il personale infermieristico del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente, e del 75 per cento per il restante personale;
4. I posti resisi vacanti in seguito alle cessazioni dal servizio che non rientrano nel blocco delle assunzioni debbano essere prioritariamente utilizzati per trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, commi 519 e 529 della L n. 296/06;
5. Di far divieto alle Aziende Sanitarie di bandire nuovi concorsi e assumere nuovo personale a tempo indeterminato prima:
  - c. di aver attuato processi di riordino e di accorpamento di strutture e/o trasferimento ed unificazione di funzioni, come previsto dalla DGRC n. 3513/01, dall'art. 13 – comma 4 – della L 405/01, dall'art. 19 – comma 1 – della L. 448/01 (finanziaria 2001), dall'art. 21, comma 2, della LR n. 1/07;
  - d. di aver utilizzato prioritariamente la percentuale disponibile per nuove assunzioni, per le posizioni di lavoro ricoperte da personale precario ai fini del relativo riassorbimento;
6. Di far divieto comunque alle Aziende Sanitarie Regionali di pubblicare nuovi concorsi prima di aver acquisito motivato parere positivo con delibera della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, della citata LR n. 1/07;
7. Sulla base delle disposizioni si cui dell'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007, tutte le aziende sanitarie ( comprese quindi le aziende universitarie e l'IRCCS Pascale) devono rideterminare entro il 30 aprile 2007 la consistenza organica del personale fissandola al valore numerico del personale in servizio al 31.12.2006, incrementata dei posti per i quali alla data del 31.12.06 sia stata espletata almeno una delle prove di eventuali concorsi pubblici regolarmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente rideterminazione in riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in misura tale da conseguire comunque i risparmi, riferiti al costo del personale dell'anno 2005, non inferiori ai valori riportati per ogni singola Azienda nella Tabella 1 che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante;
8. Di invitare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali a revocare tutti i concorsi e gli avvisi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC sia nell'anno 2006 che 2007 e per i quali alla da-

ta del 31.12.06 non sia stata espletata almeno una delle prove concorsuali, e ad attivare una nuova istruttoria secondo le modalità previste dal presente atto e dall' articolo 21 della Legge Regionale n. 1/07;

9. Di disporre con il presente atto l' abrogazione delle precedenti disposizioni in materia e la nullità di tutti i provvedimenti assunti dalle aziende sanitarie regionali in difformità alle presenti direttive;

10. Di disporre che tutti gli atti riguardanti modifiche delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie regionali, adottati dai relativi direttori generali, acquistino efficacia solo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

11. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ruolo Personale SSR – Procedure Concorsuali – Rapporti OO.SS. dell'AGC 19 ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*

Tabella 1

<b>AZIENDA</b>	<b>Riallineamento medie regionali</b>	<b>Riduzione Fondi</b>
AV1	0	610.266
AV2	0	204.734
BN1	0	433.880
CE1	1.292.730	493.725
CE2	523.980	2.259.954
NA1	32.644.101	3.452.926
NA2	7.052.788	405.532
NA3	4.691.570	457.503
NA4	1.757.460	1.313.450
NA5	2.358.156	1.107.929
SA1	0	1.066.194
SA2	2.378.854	1.214.233
SA3	107.811	501.599
A.O. CARDARELLI	3.686.296	561.445
A.O. SANTOBONO	0	270.879
A.O. MONALDI	2.708.481	122.053
A.O.SA	0	56.696
A.O.AV	1.858.032	283.479
A.O.BN	2.128.234	385.846
A.O.CE	2.145.653	125.990
A.O.U.SECONDA UNIVERSITA'	0	166.937
A.O.U. FEDERICO II	0	215.759
FOND. PASCALE	0	168.512
A.O. COTUGNO	1.576.018	120.478
<b>TOTALI</b>	<b>66.910.164</b>	<b>16.000.000</b>